

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2000-2002 (n. 4237-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 2000
(Tabella 14)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (n. 4236-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

IN SEDE CONSULTIVA

I N D I C E

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999

(4237-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 14) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2000

(4236-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE (Smuraglia - *Dem. Sin.-l'Ulivo*) . Pag. 3, 8, 12 e *passim*

* BATTAFARANO (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione sulla tabella 14 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria	Pag. 3, 15
* DE LUCA MICHELE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	11
* MANZI (<i>Misto</i>)	9
MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	13
PELELLA (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	9
PILONI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	11
ZANOLETTI (<i>CCD</i>)	8

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

VENERDÌ 17 DICEMBRE 1999

Presidenza del presidente SMURAGLIA

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

(4237-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabella 14) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2000

(4236-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002» – Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 2000 (tabella 14) – e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Battafarano di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione sulla tabella 14 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, la Camera dei deputati ha introdotto ai documenti di bilancio due tipi di modifiche: alcune di chiarimento e approfondimento del testo approvato dal Senato, altre hanno comportato l'introduzione di articoli aggiuntivi.

Passando ad illustrare le principali modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge finanziaria, mi soffermerò sull'articolo 2 concernente la dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali. Al riguardo, ricordo che il comma 1 di tale articolo fissa una speciale procedura, derogatoria rispetto alla normativa vigente, per tale tipo di operazioni. Con questa normativa si sono volute correggere quelle difficoltà bu-

rocratiche che fino ad ora hanno rallentato o impedito il processo di dismissione. Il comma 1 stabilisce che tale procedura può applicarsi anche ai programmi già avviati ai sensi del decreto legislativo n. 104 del 1996 e del decreto-legge n. 79 del 1997. La Camera ha introdotto un successivo comma 4, che precisa che i nuovi meccanismi sono in ogni caso utilizzabili, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per la gestione di programmi già avviati.

La Camera ha inoltre riformulato i commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, agli alloggi ubicati in edifici di pregio e alla riduzione dei premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come è noto, una parte dei proventi delle vendite è destinata alla riduzione di tali premi allo scopo di ridurre il costo del lavoro), e ha introdotto anche due nuovi commi, il 5 e il 6, relativi alla presentazione di una relazione annuale da parte del Ministero del tesoro sulle operazioni di dismissione e sulle modifiche alla normativa delle dismissioni del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni in generale, delle società a prevalente partecipazione pubblica e della CONSOB.

La Camera ha altresì riformulato il capoverso *2-quater* di cui al comma 1 dell'articolo 2, nella parte relativa ai soci di cooperative. Il testo della Camera subordina la possibilità di alienazione in forma singolare a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini interessati e di alienazione senza obbligo di rivendita, da parte degli intermediari, degli immobili ad uso residenziale a condizione che si siano espletate gare di evidenza pubblica; viene inoltre posto un limite per l'applicazione di tali due ipotesi, pari al 50 per cento del valore complessivo del programma di vendite. Sono fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti.

La Camera inoltre ha precisato che il diritto a detrarre la commissione, nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita nel termine concordato, è subordinato alla condizione che questi abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. L'esclusione dei consulenti dell'eventuale acquisto dei beni immobiliari è limitata alle dismissioni rispetto alle quali sia stata prestata l'attività di consulenza; viene inoltre precisato che i soggetti in esame non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con l'incarico ricevuto.

L'ultima parte del capoverso *2-quinquies*, come riformulato, relativa agli immobili di interesse storico o artistico, subordina ad autorizzazione ministeriale l'alienazione dei soli beni immobili per i quali il riconoscimento di tale carattere storico o artistico sia già intervenuto con specifico provvedimento ministeriale. Tutti gli altri immobili di proprietà degli enti previdenziali sono invece alienabili senza alcuna autorizzazione.

Il comma 2 rimanda la definizione degli alloggi in edifici di pregio ad una circolare del Ministro del lavoro, mentre il successivo comma 3 destina i proventi della dismissione dei diritti e beni immobiliari dell'INAIL alla riduzione dei premi dell'INAIL inerenti alla gestione agricoltura, a valere sugli eventuali futuri esercizi di riferimento.

Il comma 4, già citato, stabilisce inoltre che l'ente venditore è tenuto a dare priorità all'alienazione, in favore dei conduttori, degli immobili per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente medesimo – alla data di entrata in vigore della presente legge – l'alta propensione all'acquisto da parte dei conduttori stessi. In tale caso, l'ente deve determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, al fine di favorire le dismissioni che presentano minori problemi.

Altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano l'articolo 20 del disegno di legge finanziaria, in materia di assunzioni di personale e potenziamento del *part time*.

Al comma 1, lettera *a*), viene fatta salva, nel perseguimento dell'obiettivo della riduzione in misura non inferiore all'1 per cento, entro il 2001, del personale rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, recentemente approvata in materia di collocamento obbligatorio dei disabili. Tale modifica rappresenta un motivo di particolare soddisfazione, dal momento che l'opportunità di un'analoga clausola di salvaguardia a favore dei disabili era stata già prospettata nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura da parte del Senato, senza che si riuscisse a pervenire ad una soluzione positiva. Sono contento che nel tragitto tra Palazzo Madama e Montecitorio si sia acquisita questa sensibilità. Siamo soddisfatti che la Camera abbia apportato tale modifica.

È stata poi introdotta la previsione di una precedenza assoluta nell'immissione in servizio in favore dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999 (che avevamo già prospettato noi), nonché degli addetti a compiti di sicurezza pubblica.

La Camera inoltre ha previsto l'esclusione del ricorso al regime del *part time* per il personale sanitario con qualifica dirigenziale, in coerenza con le previsioni del decreto legislativo n. 229 del 1999 – la cosiddetta «riforma sanitaria-ter» – che ha abolito il rapporto di lavoro a tempo definito per tale personale.

All'articolo 27, con il comma 14, la Camera ha introdotto una norma interpretativa concernente l'applicazione dell'istituto dello sgravio contributivo integrale per nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Molise e Abruzzo. Alla stregua dell'interpretazione in precedenza invalsa, tale beneficio era destinato ad esaurirsi con il 31 dicembre 1999, mentre la nuova previsione differisce tale termine di un anno.

All'articolo 38 del disegno di legge finanziaria, recante disposizioni in materia di contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e in materia di sgravi contributivi, il comma 3, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, specifica che i lavoratori dipendenti che non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento figurativo sono ovviamente esonerati dai versamenti contributivi, mentre il comma 4 consente per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche o sindacali che non abbiano presentato domanda di accreditamento figurativo per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998, di esercitare tale facoltà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I commi 5 e 6 chiariscono che gli sgravi contributivi previsti per le aziende che operano nelle aree del Mezzogiorno si applicano anche relativamente ai rispettivi lavoratori non residenti nelle aree in questione, purchè espletino la propria attività nel medesimo ambito territoriale

All'articolo 39, in materia di retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti, la Camera ha introdotto una previsione integrativa, diretta a ricomprendere i miglioramenti economici che sarebbero spettati ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile.

All'articolo 41, con una modifica di carattere formale, viene rimodulata la previsione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private per il triennio 2000-2002.

All'articolo 42, si precisa al comma 2 – che eleva in via generale a 68 anni l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia – che l'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Viene poi introdotto un comma 6, alla stregua del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle chiese o enti acattolici riconosciuti nonché ai sacerdoti e ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle chiese e enti acattolici riconosciuti. Questa secondo me è una previsione di grande valore.

Con il nuovo articolo 44, recante disposizioni in materia di obblighi contributivi, si precisa che, nei contratti di riallineamento di cui al decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 dello stesso anno, tali obblighi si applicano anche alle imprese operanti nel settore agricolo.

Nell'articolo 49 del disegno di legge finanziaria, in materia di riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità, ai commi 2 e 3 viene riformulata la previsione relativa alla copertura finanziaria, che diviene immediatamente operativa dal 1° gennaio 2000, mentre il Senato l'aveva legata all'aumento di determinate accise. Con il comma 4 si rideterminano in riduzione le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporti nell'ambito del processo di armonizzazione.

L'articolo 50, recante misure per l'occupazione, inserito dalla Camera incrementa la misura degli incentivi per le piccole e medie imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, da uno a tre milioni di lire per ciascun lavoratore, con effetto a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000.

L'articolo 51, introdotto dalla Camera, reca disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo e riguarda i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché gli incaricati alla vendita a domicilio.

Il comma 1, lettera a), prevede che la misura del già previsto aumento biennale dell'aliquota contributiva sia pari all'1 anziché allo 0,5

per cento. In tal modo si potrà raggiungere l'aliquota di riferimento del 19 per cento nel 2014, e non nel 2028 come in precedenza previsto.

La lettera *b*) aumenta in via transitoria da uno a due punti la maggiorazione, rispetto all'aliquota contributiva, dell'aliquota per il computo delle prestazioni. Con l'aliquota di computo di due punti in più – a carico dello Stato – il 19 sarà calcolato come 21 per cento; si tratta di un aumento destinato a operare in via transitoria.

L'articolo 62, introdotto per fortuna dalla Camera, dopo un *iter* sofferto, reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. È prevista la proroga di una serie di trattamenti straordinari di integrazione salariale e la possibilità di differire il termine di lavori socialmente utili fino al 30 aprile 2000, in coincidenza con la scadenza per l'esercizio della delega sul riordino dei lavori socialmente utili.

L'articolo 63, recante disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare, prevede al comma 1 la rimozione del limite delle 60 ore mensili previsto dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle attività contemplate dai piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 dello stesso anno.

Il comma 2 è diretto invece ad autorizzare il Ministro del lavoro ad erogare contributi, per un ammontare di lire 100 miliardi, per la promozione del lavoro autonomo, nel quadro dell'impegno per l'emersione del lavoro irregolare. Il comma 3 autorizza il Ministro del lavoro a prevedere misure di agevolazione, anche contributiva, al fine di promuovere il ricorso agli accordi territoriali di riallineamento contributivo, fino al limite massimo di 150 miliardi; quindi è un'ulteriore misura per l'emersione del lavoro nero, di cui già precedenti leggi si sono occupate. Ritengo il comma 4 assai importante; esso conferisce al Ministro stesso poteri sostitutivi in caso di mancata costituzione, entro 30 giorni dall'invito alle regioni, delle commissioni per l'emersione del lavoro irregolare. Si tratta di una previsione rispondente ad esigenze da ultimo emerse in occasione della Conferenza di Genova sulla sicurezza del lavoro, svoltasi nei giorni 3-5 dicembre scorsi.

L'articolo 64 reca disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Al riguardo, in base ad intese intercorse con le parti sociali, viene in parte rimosso il divieto di avvalersi del lavoro interinale per le mansioni meno qualificate e per settori dell'edilizia e dell'agricoltura, divieto a suo tempo contemplato – secondo una linea di cautela – dalla legge n. 196 del 1997, il cosiddetto pacchetto Treu. Nei due settori in questione potrà esservi il ricorso al lavoro temporaneo per il solo personale impiegatizio mentre, negli altri comparti, è rimessa alla contrattazione fra le parti sociali la definizione delle mansioni per le quali va escluso il ricorso stesso.

Il lavoratore interinale annuale non potrà avere una retribuzione corrispondente al livello più basso se questo è previsto dal contratto solo come temporaneo.

Viene ridotta dal 5 al 4 per cento l'aliquota a carico delle imprese che alimenta il fondo di formazione dei lavoratori interinali, che sarà gestito da sindacati e imprese e messo sotto la vigilanza del Ministero del lavoro. Il fondo è destinato a percorsi di qualificazione, a misure previdenziali e ad iniziative di verifica per promuovere l'emersione del lavoro irregolare.

La legge n. 197 del 1997 prevedeva che dopo due anni ci sarebbe stata una relazione del Governo al Parlamento in base alla quale si sarebbero potute apportare eventuali modifiche; questa relazione per la verità non è stata presentata e tuttavia si è realizzata un'intesa tra le parti sociali che rinvia ad una successiva contrattazione. Tale intesa, in relazione ai patti introdotti relativamente alla sicurezza del lavoro, fa considerare questo passo ulteriore accettabile e positivo, quindi tale da essere introdotto nella nostra legislazione.

L'articolo 67 introduce la previsione di un programma di investimenti, per complessivi 1.000 miliardi di lire, nel settore della sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio (si tratta in altre parole delle regioni del Mezzogiorno); vengono assicurati i necessari finanziamenti ai patti per la sicurezza che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata.

Circa la tabella 14 del disegno di legge di bilancio, non ci sono infine osservazioni particolari da fare.

In conclusione, le modifiche apportate dalla Camera sono di due tipi: chiarimenti e approfondimenti su materie già disciplinate dal Senato e articoli aggiuntivi introdotti *ex novo*. I nuovi articoli mi pare che possano essere considerati in maniera positiva; contengono infatti misure per l'occupazione, per migliorare il settore della previdenza dei collaboratori, ammortizzatori sociali e, da ultimo, disposizioni sul lavoro interinale. Penso che anche con l'articolo 64 si accentui ulteriormente la caratterizzazione della manovra di bilancio nel senso dello sviluppo, così come è stato sottolineato nel dibattito in prima lettura qui in Senato. Ripeto, pensiamo agli sgravi fiscali e agli investimenti per l'occupazione, parte che è stata rafforzata dai nuovi articoli introdotti dalla Camera.

Sulla base di queste considerazioni propongo pertanto alla Commissione di esprimere parere favorevole sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

ZANOLETTI. Signor Presidente, innanzitutto devo complimentarmi con il relatore per la particolare diligenza con cui ha seguito i lavori della Camera e con cui deve avere lavorato *nocturno tempore* perché ha fatto una bella relazione su documenti che noi abbiamo conosciuto solo cinque minuti prima dell'inizio dei nostri lavori.

A tale riguardo voglio riproporre anche in questa sede la questione sollevata dai Gruppi politici dell'opposizione anche in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cioè che i tempi previsti per l'e-

same dei documenti di bilancio nelle Commissioni di merito sono talmente ristretti da non permettere di conoscere non solo in maniera approfondita ma neppure in modo sommario le modifiche apportate esprimendo poi un parere argomentato.

I cambiamenti intervenuti sono tanti, in particolare nelle questioni che interessano questa Commissione. Gli articoli che il relatore ci ha indicato, soprattutto gli articoli 50, 51, 62, 63, 64 e 77, sono scritti in modo totalmente nuovo. Per inciso noto addirittura che alcuni testi sono di difficile lettura. Dunque devo riproporre una questione di metodo protestando contro questa procedura.

Nel merito noto con piacere che nel passaggio alla Camera sono stati introdotti alcuni miglioramenti, accogliendo anche talune osservazioni e indicazioni date dalla minoranza nella nostra Commissione. Peraltro anche a tale riguardo ci sono delle lacune: se ho letto bene, ad esempio, l'articolo 67 prevede solo parziali incentivi per la sicurezza.

Per questi motivi e per tutte le considerazioni di ordine generale che abbiamo già espresso in sede di prima lettura sui documenti di bilancio, esprimerò un voto nettamente negativo sui disegni di legge in titolo.

MANZI. Signor Presidente, la mia parte politica si era già espressa favorevolmente in occasione della prima lettura dei documenti di bilancio. Confermo quella posizione, anche perché credo di capire dalla relazione svolta dal collega Battafarano e da uno sguardo, peraltro molto veloce, alle carte giunte dalla Camera, che sono stati introdotti miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda il problema del lavoro e dell'occupazione.

Oggettivamente sono state accolte alcune proposte che noi avevamo avanzato e che tuttavia non erano state accettate dall'Assemblea del Senato. Quindi daremo un giudizio positivo sui testi che ci arrivano dalla Camera, anche se si tratta soprattutto di una manifestazione di fiducia nei confronti del lavoro svolto dall'altro ramo del Parlamento, data l'estrema limitatezza del tempo a disposizione del Senato per l'esame della manovra di finanza pubblica per il triennio 2000-2002.

Capisco le difficoltà legate al tempo a disposizione, ma questo mette di fronte ad una situazione non felice. In futuro è auspicabile che i tempi concessi al Parlamento per la discussione e l'approvazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio siano ripartiti equamente tra il Senato e la Camera e siano comunque compatibili con l'esigenza di approfondire adeguatamente i temi sottoposti alla discussione. Detto questo, credo che si debba esprimere fiducia nell'operato del Governo e della maggioranza della Camera; per tale motivo voteremo a favore.

PELELLA. Signor Presidente, condivido la relazione molto accurata svolta dal senatore Battafarano.

Mi riconosco nel giudizio dello stesso relatore, sulla scorta delle puntualizzazioni e delle integrazioni operate dalla Camera, in ordine al carattere di questa finanziaria che, come dimostrano anche le parti introdotte dall'altro ramo del Parlamento, nella sua dimensione complessiva può es-

sere definita leggera, pur prestando attenzione ai problemi dello sviluppo e dell'occupazione, in particolare in talune aree. Quindi il giudizio sulla manovra è sostanzialmente positivo.

Voglio cogliere l'occasione per rappresentare al Governo non dico un malessere bensì un rammarico circa i criteri da utilizzare ai fini di un giudizio in ordine all'ammissibilità o meno, alla pertinenza o meno delle nostre proposte. Dicevo al sottosegretario Morese che sono molto soddisfatto che alcune questioni abbiano trovato attenzione da parte della Camera. Mi riferisco a quella degli ammortizzatori sociali e alla loro proroga, alle misure in ordine ai lavori socialmente utili. Per coerenza, mi sembrava che l'operazione fosse dovuta, anche per quanto stabilito nel collegato ordinamentale, vale a dire una riforma radicale degli ammortizzatori sociali e dei lavori socialmente utili.

Il rammarico è che quando al Senato abbiamo avanzato questa proposta, ci è stato candidamente fatto osservare che si sarebbe trattato di materia estranea. Del resto, credo che questo lo abbiano detto gli uffici al rappresentante del Governo. Al di là della soddisfazione di aver avuto ragione, l'episodio ci lascia l'amaro in bocca, perché sembra quasi che questo ramo del Parlamento abbia una minore capacità di decisione.

Voglio che questa mia considerazione resti agli atti, anche perché non è la prima volta che su questioni estremamente importanti vengono mosse obiezioni che si rivelano assolutamente campate in aria. Tuttavia il rammarico viene compensato dalla soddisfazione che le misure proposte, soprattutto in relazione all'articolo 64, sono state accolte, soprattutto nel momento in cui tutta una serie di iniziative, come i contratti d'area, i patti territoriali, le politiche per gli investimenti e l'industrializzazione in aree particolarmente dolenti del Mezzogiorno sembrano segnare il passo.

Vorrei poi sottolineare un altro aspetto. Ho letto in maniera frettolosa l'articolo riguardante il lavoro interinale; mi è parso di capire – mi auguro che di ciò mi dia conferma il Governo – che pur adottando criteri estensivi per questo istituto, sostanzialmente è stato introdotto un elemento di prudenza e di sperimentazione circa la sua applicazione per alcune categorie e attività lavorative, come l'agricoltura e l'edilizia, tant'è vero che c'è un rinvio alla contrattazione tra le parti. Inoltre mi pare che resti fissata un'esclusione per quei settori che nello svolgimento delle attività lavorative presentino un tasso di rischio abbastanza rilevante.

Sulla materia si è aperta una grande discussione, anzitutto di tipo politico. Nel fornire un giudizio su tale esclusione, vorrei essere rassicurato che non sia reintrodotta – lo dico con grande chiarezza anche se sono in parte rassicurato dal riferimento alla contrattazione – anche se in maniera più nobilitata la vecchia pratica del caporalato, che noi abbiamo contrastato in questa Commissione, anche attraverso alcuni strumenti di indagine.

Capisco che quando si tratta di sviluppo e occupazione, quindi di una serie di norme che tendono a sottolineare o a irrobustire questi aspetti, non vale il primato dell'una sull'altra Camera, però resta il rammarico, nel

quadro di un giudizio positivo sulle misure adottate, e resta quel dubbio, che io mi auguro lo stesso Sottosegretario possa fugare del tutto.

Ripeto, sono stati introdotti alcuni elementi di novità e i riferimenti costanti della relazione ai momenti di formazione pongono la materia in un quadro meno «grigio».

Questi sono i rilievi che volevo muovere. Il mio giudizio complessivo sostanziale sulla materia è positivo, soprattutto laddove si tenta – mi auguro con successo – anche di affrontare la annosa questione della emersione del lavoro nero.

Al di là di queste considerazioni, il mio giudizio è sostanzialmente positivo.

PILONI. Condivido quanto hanno detto i colleghi sulla positività delle modifiche apportate, in particolare sulla maggiore certezza degli interventi nel settore della maternità.

Vorrei un chiarimento dal Sottosegretario sul lavoro interinale, anche perché ho potuto prendere visione dei testi solo questa mattina. Se è chiaro che alcuni lavori precedentemente non ammessi lo sono ora, attraverso una serie di tutele per alcune categorie, per le quali si rinvia alla contrattazione collettiva nazionale, aspetto logico e del tutto condivisibile, non ho ben compreso la parte relativa al Fondo e al suo utilizzo. Condivido che si sia abbassata l'aliquota, nel senso che eravamo tutti consapevoli che il 5 per cento era oggettivamente un'aliquota troppo alta per la formazione, però vorrei comprendere meglio come funzionerà adesso il Fondo, come verrà gestito e con quali finalità. Infatti mi sembra siano state introdotte molte novità.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, condivido la relazione del collega Battafarano e mi limiterò a tre considerazioni.

In primo luogo, la massiccia immissione sul mercato degli immobili degli enti previdenziali e di altri soggetti pubblici, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2000, determina elementi di turbativa sull'andamento dei prezzi. Questo rilievo è di diverso significato. Intanto tali vendite possono abbassare i prezzi del mercato, e le categorie interessate hanno già manifestato il loro dissenso su tali dismissioni senza regole quanto ai tempi di realizzazione. Ciò inoltre può comportare un danno per gli stessi soggetti pubblici perché, essendo indispensabile ricavare dalla vendita di questi immobili un certo importo, la manovra potrebbe comportare delle svendite che in questo momento non sono proprio auspicabili.

Il secondo aspetto su cui vorrei suggerire una maggiore riflessione è relativo agli sgravi fiscali per il Mezzogiorno. L'intervento legislativo è stato reso necessario dall'intervento delle sezioni unite della Cassazione, la quale, componendo un contrasto di interpretazione, ha ritenuto che tali sgravi spettino solo alle imprese che operano nel Sud, che occupano lavoratori provenienti dalle aree economicamente svantaggiate. L'interpretazione coglie esattamente il senso originario della previsione normativa,

perché gli sgravi fiscali furono concessi per promuovere non solo l'imprenditorialità nelle aree svantaggiate, ma anche l'occupazione dei lavoratori provenienti da zone in cui il livello di disoccupazione è particolarmente elevato. Se fosse stata adottata quella interpretazione sarebbe stata giusta e avrebbe già dato dei buoni risultati. A questo punto mi rendo conto che bisogna correre ai ripari, però per il futuro auspico ulteriori interventi intesi ad assicurare che le imprese che operano nel Mezzogiorno diano almeno priorità nelle assunzioni ai lavoratori delle medesime aree, in quanto altrimenti vi sarebbe un incentivo allo sviluppo imprenditoriale in zone svantaggiate ma di fatto rimarrebbe immutato il livello di disoccupazione nel Sud del paese.

Sul lavoro temporaneo, occorre tenere presente che l'articolo 64, al comma 1, ha esteso il ricorso a tale tipologia di rapporto alle qualifiche inferiori, demandando alla contrattazione la determinazione dei casi in cui esso non è consentito. A fronte di tale estensione della possibilità di utilizzazione del lavoro interinale occorre pertanto accentuare i compiti di controllo per scoraggiare qualunque tentativo di aggirare il divieto di interposizione nel rapporto di lavoro.

Un altro aspetto che vorrei sottolineare è il seguente. È giusta la riduzione al 4 per cento dell'onere contributivo a carico delle imprese destinato al fondo per i lavoratori temporanei ma, mi domando, quando sarà istituito tale fondo? Infatti tale fondo, già previsto dal pacchetto Treu, è in realtà ancora ben lungi dall'essere istituito. Questo è un invito al Governo e al Ministro competente affinché provvedano quanto prima all'istituzione di detto fondo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio fare solo una considerazione di principio che rimanga a futura memoria.

Le recenti modifiche alla legislazione in materia di contabilità di Stato hanno distinto con precisione i contenuti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati. Mentre il Senato ha affermato con forza questa linea nel corso della prima lettura dei documenti di bilancio, l'osservanza delle nuove disposizioni sembra essersi notevolmente allentata alla Camera. C'è una ragione, o meglio una ragionevolezza, in quel sistema, che va mantenuto con estremo rigore, altrimenti, se ci sono procedure che non sono praticabili in base a questi principi in un ramo del Parlamento e poi lo diventano nell'altro, questa è un'evidente anomalia. Se poi accade che si introducano materie che dovrebbero essere oggetto di un provvedimento collegato, ciò rappresenta certamente un'altra anomalia.

Dobbiamo sottolineare che questa finanziaria ormai si è delineata in modo non corretto. In pratica su alcune questioni assolutamente nuove, introdotte dalla Camera e che avrebbero dovuto semmai essere oggetto di un collegato, non siamo in condizione di esprimere opinioni e valutazioni che, tutto sommato, avrebbero anche potuto essere utili per il perfezionamento dei provvedimenti.

In conclusione, l'auspicio che può venire da questa Commissione è che nella prossima finanziaria in tutti e due i rami del Parlamento ci si

attenga rigorosamente alle disposizioni legislative di contabilità pubblica vigenti, individuando in modo univoco quali disposizioni devono figurare nel disegno di legge finanziaria e quali nei provvedimenti collegati.

In conclusione, aderendo a quello che ha detto il relatore, non mi sembra che quest'anno vi siano alternative, ma ritengo si debba fare questa raccomandazione per il futuro.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, credo sia giusto esprimere anche collegialmente un apprezzamento particolare per il relatore, che ha lavorato in condizioni difficili seguendo per quanto era possibile i lavori della Camera e investendo la sua diligenza nell'anticipare l'arrivo formale dei provvedimenti. Tra l'altro, per quanto riguarda ad esempio il lavoro interinale, c'è stato un andirivieni di notizie sui giornali, non sempre sussurrate. Quindi, avere lavorato in queste condizioni, in giorni ricchi di impegni, aver fatto una relazione che ci mette in condizione di sapere su che cosa esprimiamo il nostro parere, merita apprezzamento da parte mia e di tutta la Commissione.

Dichiaro chiusa la discussione.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, anche io faccio i complimenti al senatore Battafarano perché lavorare in questo modo sicuramente implica un'altissima capacità di selezione e di conoscenza. L'allenamento ormai è buono e quindi si può ben sperare per il futuro.

Vorrei fare solo alcune annotazioni. Per quanto riguarda i lavori socialmente utili, vi informo che il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di riordino; il 22 dicembre prossimo ci sarà la Conferenza unificata, della quale chiederemo il parere; quindi sarà portato all'esame delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato nei primi giorni di gennaio per il parere di competenza. Siamo al limite ma sempre nel rispetto dei tempi della delega, che prevede la scadenza del 28 febbraio. Viene così completata quella operazione-ponte alla quale si faceva riferimento e che è stata recepita nei suoi effetti dalla legge finanziaria.

Per quanto riguarda il lavoro interinale, penso che la concertazione completi l'operazione. Per esempio, non si va ad intaccare la struttura entro la quale si colloca l'esclusività del lavoro interinale. Chiedo scusa alla Commissione se siamo un po' in ritardo nella presentazione della relazione sull'andamento della prima fase di sperimentazione, che pubblicheremo all'inizio di gennaio. Stiamo raccogliendo ancora dati, si tratta materia nuova, si procede un po' per tentativi, comunque a gennaio vi farò avere tale relazione. La conoscenza della materia ci aiuterà a sottolineare gli aspetti positivi, ma anche ad evitare rischi e devianze.

Anch'io penso che l'operazione ideata non è a rischio, perché l'apertura alle qualifiche basse del lavoro interinale viene gestita dai soggetti autorizzati, dunque il vero problema è il loro controllo. Su questo aspetto stiamo insistendo e non concederemo autorizzazioni se non a chi è debitamente controllato ed è passato al vaglio di diversi filtri. Entro la fine del

mezzo di gennaio dovremmo concedere le autorizzazioni definitive, stiamo passando al vaglio tutte le società in modo tale da scremare quelle che non siano fondate su criteri di professionalità.

L'introduzione del lavoro interinale in agricoltura e nell'edilizia vuol dire entrare nella procedura normale. Questi settori non erano completamente esclusi; si trattava di un regime sperimentale. L'agricoltura ha sottoscritto buoni accordi territoriali di sperimentazione; l'edilizia sta predisponendo un accordo nazionale per l'introduzione del lavoro interinale.

Abbiamo posto il vincolo della tutela della sicurezza del lavoratore; per l'edilizia questa è una componente importante che considero un passo in avanti rispetto alla situazione attuale. Tutti i problemi relativi alla disoccupazione agricola e alle forme di devianza nel mercato agricolo possono essere migliorati dall'introduzione del lavoro interinale.

Circa il Fondo, abbiamo sostituito integralmente l'articolo 5 della legge n. 196 del 1997, e quindi il Fondo precedente, che era stato contestato dalla Corte dei conti per vizi di costituzionalità, perché essendo specificamente un Fondo per la formazione professionale non poteva che essere assegnato alle regioni. La mia valutazione, assieme a quella delle parti sociali, è che qui ci troviamo di fronte ad un Fondo la cui gestione deve essere centralizzata; tuttavia, siccome si tratta di materia che deve utilizzare uno strumento flessibile, dato che si tratta non solo di formazione ma anche di previdenza, abbiamo valutato conveniente «bypassare» le argomentazioni della Corte dei conti istituendo un Fondo gestito da due soggetti, con il controllo del Ministero del lavoro.

L'abbassamento al 4 per cento comporta una riduzione del costo del lavoro, ma dal punto di vista delle risorse del Fondo, almeno per il periodo in esame, praticamente non costituisce una perdita perché recuperiamo tutti i fondi destinati all'INPS e che non sono stati utilizzati per la mancata istituzione del Fondo stesso. Quindi, in realtà la percentuale nel periodo considerato rimane lo stesso attorno al 5 per cento. Dal punto di vista delle imprese si tratta di una riduzione del costo del lavoro, mentre dal punto di vista delle risorse a disposizione del Fondo praticamente si rimane sullo stesso livello del 5 per cento.

È vero, questo è stato un anno di sperimentazione per la finanziaria. Passiamo dalla prima alla seconda Repubblica anche nella finanziaria, dobbiamo considerare che alla Camera sono stati presentati moltissimi emendamenti, in Aula ne sono arrivati circa 1.000, anche grazie al ritiro degli emendamenti della maggioranza, ma si tratta pur sempre di una cifra spropositata. Dunque la procedura è ancora in gestazione.

Anche in questa sede avevamo considerato che il percorso era troppo «stretto», perché non era stato presentato un collegato riservato alla materia del lavoro. Dunque per quanto riguarda il nostro settore, eravamo proprio nei guai. In più la tempistica riguarda sempre gli interventi al 31 dicembre. Dunque occorre introdurre una discussione: o il collegato deve essere anticipato (ma può avvenire senza copertura?) in modo tale che la norma entri in vigore il 31 dicembre, oppure, se la norma deve seguire la copertura, dobbiamo trovare il modo di spostare le date, perché ormai

l'esperienza ci insegna che i collegati non vengono approvati prima di maggio.

Dobbiamo trovare il modo di risolvere il problema perché la maggior parte degli argomenti che ci riguardano rischiano di essere traguadati al 31 dicembre di ciascun anno.

Certo, anche la incombente crisi di Governo ci ha sollecitato a viaggiare a tambur battente. Alla Camera si è svolta una corsa ad ostacoli formidabile, visto il materiale da smaltire. Qui si ha l'effetto opposto; la situazione sembra patologica ma spero che in futuro la discussione avvenga in maniera corretta su tutti i punti.

BATTAFARANO, *relatore alla Commissione sulla tabella 14 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria*. Rinuncio a replicare.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla 5^a Commissione sulla tabella 14 e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria n. 4236-B.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di conferire al senatore Battafarano il mandato di predisporre per la 5^a Commissione un rapporto favorevole, integrato con le osservazioni contenute nella sua esposizione preliminare e con quelle emerse nel dibattito.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

